

Avvocati stabiliti - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita in uno Stato membro - Accertamento circa la idoneità del titolo - Procedura IMI - Obbligatorietà anteriormente alla Direttiva 2013/55/UE - Sussistenza - Fondamento.

In tema di abilitazione degli avvocati all'esercizio della professione conseguita in uno Stato membro, ai fini dell'accertamento circa la idoneità del titolo, la procedura Imi o «Sistema di informazione del mercato interno» (Internal Market Information) - strumento elettronico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri - deve ritenersi obbligatoria anche in epoca anteriore alla vigenza della direttiva 2013/55/UE (recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE), e dunque alla data del 28 dicembre 2013, poiché la materia era già disciplinata mediante interpretazioni giurisprudenziali, con pronunce della CGUE che hanno avuto la funzione di estendere alla direttiva 2005/36/CE l'applicazione del sistema creato dalle direttive di mutuo riconoscimento dei titoli professionali, senza tuttavia creare "ex novo" una procedura fino ad allora inesistente, mentre attualmente la materia è soggetta al regolamento UE n. 1024 del 2012.

Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34440 del 24/12/2019 (Rv. 656310 - 01)